

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Notificazione E Comunicazione Degli Atti \(rifusione\)](#) > [Italy](#)

Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

Italia



Italia

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

Uffici NEP presso le Corti d'appello e i Tribunali presenti sul territorio nazionale, davanti ai quali è radicata la controversia per la quale si richiede la notifica.

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

Tutti gli Uffici NEP presso le Corti di appello e i Tribunali presenti sul territorio nazionale.

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

Servizio postale o posta elettronica

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

Italiano, inglese e francese

Articolo 4 - Autorità centrale

UNEP presso la Corte di Appello di Roma

V.le Giulio Cesare 52, 00192 Roma

Tel.: +39.06/328367058/7059

Email: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Pec: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

Ai fini dell'art. 7.1, l'Italia fornisce assistenza indicando l'UNEP presso la Corte di appello di Roma quale Autorità designata alla quale gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.

V.le Giulio Cesare 52, 00192 Roma

Tel: +39.06.328367058/7059

Email: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Pec: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

L'UNEP non presenta di propria iniziativa richieste di informazioni ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati circa i recapiti nei casi in cui il recapito indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto.

Le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) sono consultabili al corrispondente punto 4.2 sul portale ejustice: [Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici](#)

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

Italiano, inglese e francese

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

Nessuna comunicazione

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

Non viene invocata alcuna deroga.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Italiano, inglese e francese

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

Non sono previste per il momento spese per la notifica di atti provenienti dall'estero, di verse e di ulteriori da quelle previste per gli atti notificati, su richiesta di parte, in ambito nazionale.

Articolo 17 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

L'Italia è contraria alle notifiche e /o alle comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano residenti in altro Stato membro (tranne che l'atto vada notificato o comunicato ad un cittadino italiano residente in altro Stato membro).

L'Italia è contraria alle notifiche e/o comunicazioni di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro alle persone che siano residenti in Italia, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino di detto Stato membro.

Articolo 19 - Notificazione o comunicazione per via elettronica

Nessuna comunicazione.

Articolo 20 - Notificazione o comunicazione diretta

Pubblici ufficiali

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

L'Italia non effettua le comunicazioni di cui all'art. 22.

Articolo 29 - Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

Non ci sono accordi da comunicare ai sensi dell'art.29.

Articolo 33, paragrafo 2 - Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

L'Italia non effettua la comunicazione di cui all'art.33.

■ Ultimo aggiornamento: 29/04/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.